



## *Il Tribunale Civile di Imperia*

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

**Eduardo Bracco**

**Silvana Oronzo**

**Ottavio Colamartino**

**Presidente**

**Giudice**

**Giudice relatore**

- Visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161 comma 6 l.fall. presentato dalla società **Gruppo Valle Impero S.r.l. in liquidazione** con sede legale in Imperia, via XXV Aprile n. 55, C.F. e p. I.V.A. 04751400724 in data **24/6/2015** e gli atti allo stesso allegati;

- Sentito il Giudice relatore;

- Ritenuto, **quanto all'ammissibilità del ricorso** che, riservata ad un momento successivo la verifica del contenuto del piano e della proposta, poiché gli effetti dell'eventuale ammissione alla procedura di concordato retroagiscono alla data di iscrizione del ricorso nel Registro delle imprese, il Tribunale sia chiamato in questa fase a verificare, preventivamente alla concessione del chiesto termine:

- 1) la propria competenza territoriale;
- 2) che siano depositati con la domanda i bilanci degli ultimi 3 esercizi;
- 3) che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art. 152 comma 2 l.fall.;
- 4) che sia prodotto un elenco analitico dei creditori ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.fall.
- 5) che il debitore non abbia presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma 6 alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione (art. 161 comma 9 l.fall.);
- 6) la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso alla procedura di negoziazione dello stato di crisi.

- ritenuto che i provvedimenti sopra evidenziati spettino al Tribunale in composizione collegiale;

- ritenuta la competenza del Tribunale di Imperia, in quanto la sede legale ricade nel circondario di Imperia e non risultano allo stato elementi per ritenere che la sede effettiva si discosti da quella legale,

- Rilevato: che la società ricorrente riveste la qualità di imprenditore commerciale;

- che ha presentato i bilanci degli ultimi 3 esercizi (all. 4);

- che ha prodotto un elenco analitico dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e cause di prelazione (all. 11);

- che è stata prodotta delibera dell'amministratore con rogito notarile in data 15/6/2015 (all. 2);

- che non ricorre la condizione di inammissibilità introdotta dal comma 9 dell'art. 161 l.fall.,

- ritenuta pertanto l'ammissibilità, allo stato, del ricorso.

- Ritenuto, quanto al **termine richiesto per la presentazione del piano e della proposta**, che per i motivi evidenziati nel ricorso possa concedersi il termine massimo di 120 giorni.
- che, quanto alla decorrenza del termine, l'art. 33 D.L. 22/6/2012, conv. dalla l. 7/8/2012 n. 134, modificando tra l'altro l'art. 161 l.fall. ha introdotto la possibilità di posticipare la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 ad un momento successivo rispetto al deposito del ricorso "*entro un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi*"; considerato che tale modalità di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (c.d. *domanda prenotativa*) costituisce un'alternativa rispetto all'ordinario deposito simultaneo, il termine sopra indicato non può che decorrere dal deposito del ricorso, giacché in caso contrario il termine stesso verrebbe ingiustificatamente esteso in relazione alla data di emissione del provvedimento del Tribunale; di conseguenza il termine decorre dal 24/6/2015.
- Ritenuta l'opportunità di disporre la **nomina di un Commissario giudiziale** ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura.

#### *P Q M*

- Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;
- 1) Assegna alla società **Gruppo Valle Impero S.r.l. in liquidazione** con sede legale in Imperia, via XXV Aprile n. 55, C.F. e p. I.V.A. 04751400724 termine sino al **22/10/2015** (cadendo l'11/10 in giorno di sabato) per la presentazione del piano e della proposta e della documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 l.fall.
- 2) Nomina **Commissario giudiziale il dott. Enrico Manfredini**, con studio in Ventimiglia, piazza della Repubblica 3 il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine e successivamente (in caso di deposito del piano e della proposta) fino all'eventuale decreto di ammissione, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;
- 3) dispone che la ricorrente:
  - entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la **somma di € 15.000** quale anticipo sulle spese;
  - con periodicità mensile a decorrere dal 31/8/2014 depositi in cancelleria una **situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo)**, trasmettendone una copia al Commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una **breve relazione informativa ed esplicativa**, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati:

**a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:**


- a) che non possono essere compiuti fino all'eventuale decreto di ammissione di cui all'art. 163 l.fall. atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della somma per le spese fissata da questo Tribunale.

Così deciso in Imperia in camera di consiglio il 22/7/2015.

Il Giudice estensore  
(Ottavio Colamartino)



Il Presidente  
(Eduardo Braeco)



TRIBUNALE DI IMPERIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Imperia, 4/8/2015

Funzionario Giudiziario  
(Paurlia Cazzio)

